

TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
II sez. civile

N. 4074/10 RGAC

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del Venticinque Novembre 2010;

Letti gli atti di causa;

Rilevato come, nel caso di specie, non si ponga in alcun modo la questione dell'improcedibilità dell'opposizione, a seguito della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/10, dep. 09.9.2010; infatti, l'opposizione a D.I. è stata notificata il 25.5.2010, ed è stata iscritta a ruolo il 31.5.2010 (il 30 Maggio 2010 cadeva di Domenica);

Ritenuto, a questo punto, di dovere esaminare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, formulata dalla srl opposta;

Rilevato come la odierna opposta abbia azionato, in sede monitoria, un credito, che trae origine dal contratto inter partes, datato 18.7.2007, avente ad oggetto la manutenzione edile degli uffici giudiziari di Nola; peraltro, giusta comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, datata 08.6.2009, il contratto veniva prorogato fino al 31.10.2009;

Osservato come il credito in oggetto sia portato dalle quattro fatture, emesse da Sice Appalti srl, nn. 32, 33, 34 e 35, tutte datate 06.11.2009; a loro volta, le quattro fatture hanno fatto seguito ai quattro certificati di pagamento (per il pagamento di rate di corrispettivo), emessi dal R.U.P.: SAL nn. 10 del 22.12.2008, 11 del 12.3.2009, 12 del 30.9.2009, 13 del 30.9.2009;

Osservato come l'ente locale opponente non abbia allegato, all'atto di opposizione, alcuna prova scritta, idonea, almeno in astratto, ad integrare una circostanza estintiva, modificativa oppure impeditiva del credito azionato; in particolare, non è stato esibito alcun documento, da cui evincere che il Responsabile Unico del Procedimento – il quale emise i certificati di pagamento in oggetto – non fosse abilitato ad impegnare l'ente locale committente; parimenti, non vi è prova scritta sulla dedotta incompetenza del R.U.P., in ordine alla comunicazione della proroga del contratto di appalto; più in generale, nell'atto di opposizione si fa riferimento al Decreto Sindacale n. 14/09, che però non è stato prodotto;

Rilevato, quanto alla liquidità ed esigibilità del credito, portato dai certificati di pagamento e di avanzamento del programma di manutenzione, come l'ente locale opponente-committente non abbia mosso alcuna contestazione, sulle risultanze degli stati di avanzamento;

Rilevato come la Sice Appalti srl, nel ricorso monitorio, abbia indicato, quale ulteriore fonte della pretesa creditoria, in aggiunta al contratto di appalto, anche un verbale del 30.10.2009 (qualificato dalla ricorrente come atto ricognitivo del debito); sul punto, l'ente locale opponente ha correttamente osservato come non possa attribuirsi efficacia ricognitiva a tale documento; infatti, è sì vero che il documento fu sottoscritto anche, per il Comune di Nola, dal dirigente e dal responsabile del servizio manutenzione uffici giudiziari; tuttavia, nel contenuto, il

[Handwritten signature]

verbale si limitava a riportare dichiarazioni unilateralmente rese dal legale rapp.te di Sice Appalti;

Ritenuto, in ogni caso, come vada ribadito che, secondo l'impostazione della ricorrente, il credito trae la sua fonte dal contratto di appalto e dai S.A.L. emessi dalla stazione appaltante (laddove il verbale del 30.10.2009 sarebbe meramente confermativo degli impegni contrattuali assunti dal Comune di Nola);

Ritenuta dunque la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto (dato che l'ente opponente non ha esibito prove scritte, e dato che, comunque, l'opposizione non si presenta di facile o pronta soluzione);

Rilevato infine come sia stata chiesta la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 cpc;

PQM

Letto l'art. 648 cpc, concede la provvisoria esecuzione del D.I. n. 668/10, dep. in data 07.4.2010 e notificato in data 15.4.2010.

Letto l'art. 183 co.6 cpc, concede termini di gg. 30 + 30 + 20 (decorrenti dalla data del Venti Maggio 2011), e RINVIA, per le determinazioni istruttorie, all'udienza dell'Undici Ottobre 2011 ora di rito.

Si comunichi alle parti costituite.
Nola, Ventinove Novembre 2010

Il Giudice

dott. Antonio Criscuolo Gaito

DEPOSITATO IN C. P. NOLA
30/11/2010
L. CA. CRISCUOLO